

Edizione di martedì 28 febbraio 2017

ADEMPIMENTI

Milleproroghe: abrogata la comunicazione dei beni ai soci

di Raffaele Pellino

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Esterovestizione solo in presenza di strutture artificiali estere

di Marco Bargagli

IVA

Cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli

di Marco Peirolo

AGEVOLAZIONI

Spese veterinarie: per la detraibilità basta lo scontrino parlante

di Alessandro Bonuzzi

ENTI NON COMMERCIALI

Discipline legittimanti l'iscrizione nel Registro Nazionale delle ASD

di Carmen Musuraca, Guido Martinelli

ADEMPIMENTI

Milleproroghe: abrogata la comunicazione dei beni ai soci

di Raffaele Pellino

Stop alla comunicazione dei beni ai soci. Con l'[articolo 13, comma 4-sexies del D.L. 244/2016](#) (c.d. decreto Milleproroghe) il legislatore ha **abrogato la disciplina riguardante l'obbligo di comunicazione** al Fisco **dei beni d'impresa concessi in godimento** ai soci o familiari dell'imprenditore, **nonché dei finanziamenti e delle capitalizzazioni** erogati all'impresa dagli stessi soci o familiari dell'imprenditore ([articolo 2, commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies del D.L. 138/2011](#)). **Resta ferma, invece, la norma relativa la tassazione del reddito in capo al socio o familiare utilizzatore** di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. h-ter\), del Tuir](#).

Riguardo i **termini di decorrenza** dell'abolizione, il decreto Milleproroghe non prevede alcunché; tuttavia, ritenendo che la novità normativa trovi applicazione a decorrere da quest'anno (2017), **pare potersi affermare che l'abrogazione operi già con riferimento alle comunicazioni relative al 2016** (queste andrebbero effettuate *"entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti"*).

La disciplina dei beni concessi ai soci

In primo luogo si fa presente che, con l'apposita disposizione del decreto Milleproroghe, **viene meno l'obbligo formale di comunicazione dei dati** riguardanti i beni concessi ai soci o familiari e dei finanziamenti o capitalizzazioni concessi da parte di quest'ultimi alla società.

Ciò che, invece, **resta invariato è l'aspetto riguardante la tassazione del reddito** in capo al socio ossia quello disciplinato dall'[articolo 67, lettera h-ter\)](#): è considerato **quale reddito "diverso" la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo** per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore. Si ricorda che, come precisato dalla [circolare AdE 24/E/2012](#), destinatari dell'obbligo comunicativo erano, sia i soggetti che concedono in godimento i beni (**concedenti**), sia quelli che li ricevono (**utilizzatori**); questi ultimi sono i soggetti che beneficiano dei beni dell'impresa nella propria *"sfera privata"*. Si tratta, in particolare, dei soci (residenti e non), delle società ed enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale, dei familiari (residenti e non), dell'imprenditore individuale residente nel territorio dello Stato. Sono considerati destinatari della disposizione anche i soci o i loro familiari che ricevono in godimento beni da società controllate o collegate ai sensi dell'[articolo 2359 del cod. civ.](#) a quella partecipata dai medesimi soci. Sono, invece, **esclusi gli utilizzatori** che per loro natura **non possono essere titolari di reddito diverso**. Per soggetti "concedenti" si intendono: l'imprenditore individuale, le società di capitali, le società

cooperative, le stabili organizzazioni di società non residenti, gli enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. Sono, invece, escluse le **società semplici**.

Per quanto riguarda gli aspetti legati alla determinazione del **reddito "diverso"** da tassare in capo all'utilizzatore si ricorda che:

- occorre calcolare la **differenza** tra il valore di mercato del diritto di godimento ed il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene; per «**valore di mercato**» del diritto di godimento deve intendersi il valore normale determinato ai sensi [dell'articolo 9 comma 3 del Tuir](#);
- al fine di evitare la cd. "**doppia imposizione**", che si verifica in presenza di beni a deducibilità limitata concessi in godimento a soggetti "trasparenti" (imprenditore individuale, socio di società di persone e di società di capitali trasparenti per opzione), il **reddito "diverso" deve essere "ridotto del maggior reddito d'impresa imputato allo stesso utilizzatore ... a causa dall'indeducibilità dei costi del bene concesso in godimento.."** ([circolare AdE 36/E/2012](#)).

Inoltre, per esigenze di "*certezza e di documentabilità*", precisa la [circolare AdE 24/E/2012](#), è opportuno che il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali debbano risultare da **apposita certificazione scritta con data certa**, antecedente alla data di inizio dell'utilizzazione del bene.

Controlli del Fisco

Ai fini dell'attività **di controllo** si rileva che, come ricordato dalla "*scheda di lettura*" al Milleproroghe:

- laddove l'impresa "concedente" ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore, tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci, omettano l'invio della comunicazione ovvero trasmettano la stessa con dati incompleti o non veritieri, sono previste **specifiche disposizioni sanzionatorie** ([articolo 2, comma 36-sexiesdecies del D.L. 138/2011](#));
- è demandato all'Agenzia delle Entrate il compito di controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento, tenendo conto, ai fini della **ricostruzione sintetica** del reddito, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società ([articolo 2, comma 36-septiesdecies del D.L. 138/2011](#)).

Ciò detto appare chiaro che, per effetto del decreto Milleproroghe, **non solo viene meno l'obbligo di inviare dette comunicazioni ma anche l'attività di compliance** svolta dall'Agenzia sui beni concessi in godimento.



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Esterovestizione solo in presenza di strutture artificiose estere

di **Marco Bargagli**

L'ordinamento nazionale ([articolo 73 del Tuir](#)) contiene i criteri, **alternativi tra di loro**, che consentono di **riqualificare** in Italia la **residenza fiscale di un soggetto non residente** che ha stabilito la propria **sede legale ed amministrativa** all'estero.

Nello specifico, **le società, gli enti ed i trust** sono considerati **fiscalmente residenti in Italia**, quando per la **maggior parte del periodo d'imposta** (183 giorni) hanno mantenuto la **sede legale** o la **sede dell'amministrazione** o l'**oggetto principale** nel **territorio dello Stato**.

Il tema della **corretta residenza fiscale** delle **persone giuridiche e degli altri soggetti Ires** assume **fondamentale importanza**, tenuto conto che una persona giuridica **residente nel territorio dello Stato**, sarà poi assoggettata a tassazione per i redditi **ovunque prodotti nel mondo**, in base al noto principio della **tassazione su base mondiale** (c.d. "*world wide taxation*").

In merito, a livello internazionale, gli **accordi bilaterali contro le doppie imposizioni sui redditi** e sul patrimonio ispirati al **modello Ocse di tassazione**, onde **evitare conflitti di residenza tra Stati**, contengono **specifiche disposizioni** che consentono di **eliminare fenomeni di doppia imposizione** a carico dei vari soggetti coinvolti.

Nello specifico, per individuare l'**esatta residenza fiscale** del soggetto passivo, la **prassi internazionale** fa riferimento al criterio della **sede di direzione effettiva**, c.d. "*place of effective management*", la cui definizione è rinvenibile nel paragrafo 24 del commentario **Ocse**, modificato dal documento "*The 2008 update to the OECD Model Tax Convention*" del 18 luglio 2008.

Quindi, qualora **per effetto delle disposizioni domestiche** un soggetto ha svolto, per la **maggior parte del periodo d'imposta**, l'oggetto sociale in Italia, mentre la **sede di direzione effettiva** viene individuata all'estero, la **convenzione internazionale contro le doppie imposizioni** sui redditi **risolverà il conflitto di residenza** dando prevalenza al criterio del *place of effective management* sopra illustrato.

Le **principali controversie** che nascono tra il Fisco ed il contribuente **riguardano la constatazione di comportamenti elusivi** – posti in essere dai gruppi multinazionali – finalizzati ad **ubicare formalmente all'estero la residenza fiscale** di un'impresa controllata, con il chiaro intento di **ottenere un indebito regime fiscale privilegiato**.

In buona sostanza, nelle ipotesi rientranti nella **c.d. esterovestizione societaria**, l'impresa di

diritto estero continua ad **operare sul territorio dello Stato italiano**, ove è localizzato il *top management* che impartisce, in loco, **direttive strategiche ed operative**.

Quindi, la residenza fiscale del contribuente viene **formalmente localizzata all'estero** (in ambito UE o extra UE), solo per **sottrarsi agli adempimenti tributari previsti dall'ordinamento di reale appartenenza** e beneficiare, simmetricamente, di un **regime fiscale più favorevole**.

Si è **recentemente consolidato un orientamento da parte della giurisprudenza** di merito e di legittimità che ritiene potersi **constatare l'esterovestizione** solo in presenza di **strutture di puro artificio** costituite oltrefrontiera.

Una prima pronuncia sul tema della **fittizia residenza fiscale** è stata emessa dalla **Commissione tributaria provinciale di Roma** ([sentenza n. 1694/41/2014](#)), nella quale i giudici tributari di *prime cure* hanno rilevato che la **riqualificazione della residenza** fiscale può avvenire, **in particolare in ambito UE**, solo in presenza di **strutture artificiose estere**.

Tale concetto giuridico è stato **recentemente ribadito** dalla **Corte di Cassazione** ([sentenza n. 27113/2016](#)), nella quale gli ermellini hanno affermato che **non si può parlare di fittizietà della sede estera** in quanto la società aveva la **sede legale ed amministrativa nello Stato di ubicazione**, era regolarmente **assoggettata ad imposizione**, gli amministratori **risiedevano all'estero**, luogo in cui **venivano prese le fondamentali decisioni concernenti la società**. Quindi, secondo l'autorevole precedente giurisprudenziale, è **necessario individuare** il luogo di **effettiva adozione delle decisioni e delle direttive amministrative e di coordinamento delle partecipazioni possedute dalla società madre**, secondo l'**attività tipica di holding** da quest'ultima esercitata, in linea con il criterio in precedenza illustrato definito **"place of effective management"**.

Sul punto, per **verificare gli indicatori di artificiosità delle società estere**, occorre rifarsi alle **indicazioni** diramate da parte dell'Agenzia delle Entrate ([circolare 51/E/2010](#)), in base alla quale **una struttura di puro artificio non svolge una reale attività economica**, non possiede **alcuna autonomia gestionale e finanziaria**, risulta essere **"sotto-capitalizzata"** (spesso con un **capitale sociale sottoscritto e versato di pochi euro**) ossia, in altri casi, **eccessivamente sovra-capitalizzata** rispetto alla **minima attività economica posta in essere**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

LA CONVENZIONE OCSE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli

di **Marco Peirola**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in risposta all'[interrogazione parlamentare n. 5-10314](#) del 19 gennaio 2017, è intervenuto per chiarire il trattamento IVA della cessione, da parte dell'impresa agricola, di un terreno, in origine agricolo, che abbia successivamente acquisito la destinazione edificatoria.

Gli interroganti hanno, infatti, voluto sapere se le indicazioni fornite sul punto dall'Amministrazione finanziaria, volte a considerare tale cessione come **imponibile** ai fini dell'IVA, debba ritenersi superata alla luce del costante orientamento giurisprudenziale volto a privilegiare l'applicazione dell'imposta proporzionale di **registro**.

Nel dettaglio, nella [circolare 18/E/2013](#), l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che le cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, effettuate da un imprenditore agricolo, sono **soggette ad IVA a condizione che il terreno sia stato precedentemente destinato alla produzione agricola**. In considerazione del principio di alternatività IVA/Registro, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono, pertanto, dovute in misura fissa (200 euro ciascuna).

L'Agenzia delle Entrate, già con le [risoluzioni 137/E/2002](#) e [54/E/2007](#), aveva precisato che la cessione di un terreno edificabile appartenente ad un'impresa agricola deve essere assoggettato ad IVA a condizione che il terreno sia stato **precedentemente** destinato alla produzione agricola. Di conseguenza, la cessione del terreno effettuata dall'imprenditore agricolo è soggetta ad IVA se, allo stesso tempo, il terreno è edificabile ed è stato utilizzato dal cedente nell'ambito della propria attività produttiva. Ne discende che, in assenza di anche una sola di queste condizioni, non risulta integrato il presupposto per l'applicazione dell'IVA e, quindi, il trasferimento deve essere **assoggettato all'imposta di registro in misura proporzionale** (9%, con minimo di 1.000 euro).

Si tratta di un orientamento che tiene conto della posizione originariamente espressa dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'assoggettamento ad imposta proporzionale di registro non può escludersi per quei beni immobili dell'agricoltore che, pur essendo appartenenti all'impresa, siano estranei all'attività della stessa ([sentenza n. 3987/2000](#) e [n. 10943/1999](#)). Per cui, in definitiva, il trasferimento di un terreno edificabile da parte di un imprenditore agricolo che **non lo utilizzi nell'esercizio della propria attività produttiva, non è assoggettato ad IVA** ma sconta l'imposta di registro in misura proporzionale (9%, con minimo di 1.000 euro) e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, previste per l'ipotesi di trasferimento di terreni non agricoli da "privati".

In base, però, ai successivi arresti della Suprema Corte, si è **consolidato** l'orientamento volto ad **escludere** da IVA la cessione a titolo oneroso, da parte dell'impresa agricola, dell'immobile che abbia acquisito una destinazione (edificatoria) diversa da quella goduta, allorché inizialmente impiegato nell'attività produttiva ([Cass. n. 5366/1999](#); [Cass. n. 27576/2008](#); [Cass. n. 8327](#) e [n. 9148/2014](#); [Cass. n. 3436/2015](#)). È stato, infatti, affermato che, siccome il terreno ha assunto il carattere di suolo destinato all'edificazione, **così perdendo la qualità di bene strumentale**, cioè di bene relativo all'impresa, come desumibile dal disposto degli [articolo 54](#) e [40 del Tuir](#), detto bene è divenuto **estraneo** rispetto alla tipologia degli atti soggetti ad IVA considerati dall'[articolo 2 del D.P.R. 633/1972](#).

Ne discende, come i giudici di legittimità hanno specificato in ultimo nell'[ordinanza n. 11600/2016](#), che la decisione dell'imprenditore di escludere il bene (trasformatosi, per effetto di modifica del piano regolatore, in area destinata all'edificazione) dalla sua organizzazione, in linea con la sua mutata valenza economica, **ha tolto ipso facto ed in via definitiva ad esso il carattere originario di bene strumentale**, con conseguente assoggettamento del relativo atto di cessione all'imposta di registro proporzionale. Pertanto, il **trasferimento di un terreno dapprima agricolo poi divenuto edificabile per successiva modifica del piano regolatore deve considerarsi escluso dal campo di applicazione dell'IVA**.

Tale conclusione, come indicato nella [sentenza n. 8327/2014](#), trova conferma nella posizione della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo cui chi esercita un'attività agricola su un fondo rustico riconvertito, in seguito ad una modifica dei piani regolatori locali sopravvenuta per cause indipendenti dalla sua volontà, in terreno destinato alla costruzione, **non assume la qualifica di soggetto passivo IVA** se la cessione del suddetto fondo rustico è riconducibile all'ambito della **gestione del proprio patrimonio privato** e non costituisca, quindi, l'inizio di un'attività di commercializzazione fondiaria. Pertanto, ad avviso dei giudici dell'Unione, il trasferimento di un terreno che, da agricolo sia divenuto edificabile a seguito della modifica del piano regolatore, deve considerarsi estraneo al campo di applicazione dell'IVA ([cause riunite C-180/10 e C-181/10, S?aby e Ku?](#)).

A fronte del delineato quadro interpretativo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ritenuto di **confermare l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate**, che considera imponibile ai fini IVA la cessione, da parte dell'impresa agricola, di un terreno, in origine agricolo, che abbia successivamente acquisito la destinazione edificatoria.

Si afferma, in proposito, che *"il nuovo orientamento non può dirsi ancora consolidato ed inoltre resta ferma la considerazione per cui un fondo, anche se classificato come edificabile, **ben può essere utilizzato (o continuare ad essere utilizzato) come bene strumentale di un'impresa agricola**. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che la nuova destinazione urbanistica di un terreno ne determini in automatico la fuoriuscita dall'ambito imprenditoriale, andrebbero valutati gli effetti dal punto di vista dell'IVA, considerando che tale fattispecie può assumere rilevanza IVA, come ipotesi di autoconsumo esterno".* In definitiva, viene ritenuto che *"l'operazione di cessione a titolo oneroso di terreni agricoli, divenuti successivamente edificabili, sia soggetta ad IVA nella misura in cui gli stessi partecipino all'attività agricola del soggetto cedente; nesso di strumentalità, questo, che va*

acclarato caso per caso, tenuto conto dell'inserimento del bene nell'organizzazione dell'attività produttiva".



Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Spese veterinarie: per la detraibilità basta lo scontrino parlante

di **Alessandro Bonuzzi**

Ai fini della detraibilità Irpef delle spese sostenute per **medicinali veterinari**, non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario, ma **è sufficiente lo scontrino parlante**.

È uno dei chiarimenti della [risoluzione 24/E](#) di ieri, con la quale l'Agenzia delle Entrate fornisce alcune precisazioni sulle condizioni per la detraibilità delle **spese veterinarie**, alla luce dell'estensione dell'obbligo della **trasmissione telematica** – per la predisposizione della dichiarazione dei redditi **precompilata** – dei relativi dati anche alle strutture autorizzate alla “*vendita al dettaglio dei medicinali veterinari*”.

Si ricorda che l'[articolo 15, comma 1, lettera c-bis\), del Tuir](#) prevede una **detrazione Irpef** del **19%** delle **spese veterinarie sostenute** nell'anno fino ad un importo massimo di 387,34 euro, per la parte che eccede la **franchigia** di 129,11 euro.

Il **limite** di detraibilità è **unico** per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti.

Il beneficio fiscale è limitato alle sole spese veterinarie sostenute per la **cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia** o per la **pratica sportiva**. Non sono, invece, agevolabili le spese per la cura di animali destinati all'**allevamento**, alla **riproduzione** o al **consumo alimentare** e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di **attività commerciali** o **agricole**, né in relazione ad animali utilizzati per **attività illecite**.

Le **tipologie** di spese ammesse alla detrazione sono quelle sostenute per:

- prestazioni **professionali** rese dal veterinario;
- **medicinali veterinari** prescritti dal veterinario (ex [articolo 1 del D.Lgs. 193/2006](#));
- **analisi** di laboratorio e **interventi** presso cliniche veterinarie.

Relativamente all'acquisto di **medicinali**, la risoluzione di ieri afferma che le spese sono detraibili a condizione che siano **certificate** da **scontrino “parlante”**, riportante, quindi:

- il **codice fiscale** del soggetto destinatario;
- la **natura** e la **quantità** dei medicinali acquistati.

Non è più, invece, **necessaria** la **prescrizione medica**. Inoltre, non rileva **dove** sono stati

acquistati i medicinali, essendo agevolabili anche quelli venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché **autorizzate** dal Ministero della salute.

Resta ferma, però, la condizione in base alla quale rientrano nell'ambito applicativo dell'[articolo 15 del Tuir](#) esclusivamente le spese sostenute per l'acquisto di **farmaci**.

Pertanto, precisa altresì il documento in commento, non sono detraibili le spese sostenute per i **mangimi speciali per animali** da compagnia, ancorché prescritti dal veterinario; ciò in quanto essi **non possono essere considerati farmaci**, bensì **prodotti** appartenenti all'area **alimentare**.



ENTI NON COMMERCIALI

Discipline legittimanti l'iscrizione nel Registro Nazionale delle ASD

di **Carmen Musuraca, Guido Martinelli**

A seguito di numerose richieste pervenute in tale direzione, il Coni con una delibera del **Consiglio Nazionale n. 1568 del 14 febbraio 2017**, è tornato sull'elenco delle discipline sportive legittimanti l'iscrizione nel Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, **rivedendo la lista delle discipline considerate ammissibili e confermando la validità per l'intero anno sportivo 2017 dell'iscrizione anche per quelle realtà sportive che praticano discipline non comprese nell'elenco.**

La necessità di intervenire nuovamente su quanto in precedenza previsto nella oramai nota **delibera n. 1566** del 20 dicembre 2016 (con la quale era stato approvato l'elenco delle discipline sportive ammissibili per l'iscrizione nel Registro fissando al 1 marzo 2017 il termine ultimo "per le attività di bonifica" e, quindi di cancellazione delle "iscrizioni non supportate dallo svolgimento della disciplina sportiva in elenco") nasceva dalle **segnalazioni** inviate al competente ufficio del CONI **da parte di FSN, DSA e dal coordinamento degli EPS**, di numerose **inesattezze o omissioni** in merito all'elenco approvato oltre che dalla manifestata **esigenza di dilatare i tempi per gli adeguamenti statutarî, laddove necessari, da parte degli enti già iscritti e conformare i sistemi informatici di trasmissione dei dati da parte degli enti affilianti.**

Su proposta della Giunta Nazionale, dunque, la delibera del Consiglio in esame interviene apportando **due importanti innovazioni** rispetto a quanto precedentemente stabilito e confermando **mandato al Segretario Generale per la definizione di norme di dettaglio per un'efficace attuazione:**

- viene innanzitutto disposto "**che le iscrizioni presenti nel Registro valide per il corrente anno sportivo 2017 siano ritenute efficaci fino al termine dello stesso, seppur riferite a discipline sportive non ammissibili**";
- viene operata una revisione dell'elenco con integrale sostituzione del precedente, con una conseguente **riduzione da 396 a 384 delle discipline ammissibili.**

In merito alla "nuova" scadenza fissata per la validità delle iscrizioni già in essere, la medesima delibera chiarisce che "**per l'individuazione dell'anno sportivo 2017 farà fede la data "scadenza affiliazione" inserita nel Registro dall'organismo di affiliazione per ciascuna iscritta e ricadente nel periodo dal 2/1/2017 al 1/1/2018**".

Questa nuova determinazione, da accogliere con assoluto favore, consente, infatti, non solo

maggiori margini di regolarizzazione per quelle realtà che si trovassero nella necessità di provvedere all'adeguamento dei propri statuti, specialmente nel caso di affiliazione solo ad enti di promozione, dovendo prevedere espressamente quale sia la disciplina sportiva praticata, ma **tiene altresì conto della naturale scadenza di validità del riconoscimento attualmente in essere per i soggetti già iscritti**, evitando così probabili contestazioni che sarebbero sorte in caso di cancellazione dal Registro di realtà in possesso di Certificato di Iscrizione 2017 che fissava espressamente per tutta la stagione sportiva il termine di validità del riconoscimento legittimante *ab origine* conseguito.

La delibera, però, specifica espressamente che trattasi di **convalida di efficacia per le iscrizioni già in essere**. Per le associazioni e società **sportive di nuova costituzione**, pertanto, **l'iscrizione sarà già da ora concessa solo per le discipline di cui al citato elenco** e a fronte di statuti e atti costitutivi che ne diano puntuale indicazione nella disciplina dell'oggetto sociale.

Per quanto attiene, invece, alle modifiche apportate all'elenco, pur essendo diminuito il numero delle discipline sportive inserite, in realtà si è trattato prevalentemente di **un'attività di accorpamento rispetto alla precedente versione, registrandosi, inoltre, qualche aggiunta correttiva** in accoglimento alle segnalazioni pervenute (ad esempio nel calcio sono state inserite le discipline del calcio a 7 e a 8 e del *beach soccer*; nel motociclismo il mototurismo e le moto d'epoca mentre nella pesca sportiva sono state accorpate tutte le varie tipologie di pesca nella disciplina "pesca di superficie").

Come le premesse della delibera lasciano chiaramente ad intendere, però, anche il secondo intervento del Coni sull'elenco **non ha soddisfatto tutte le aspettative** nascenti, principalmente, dal mondo degli **enti di promozione sportiva**, le cui richieste sono state in parte disattese in quanto non conformi ai dichiarati principi ispiratori della lista.

Ciò lascia presagire che, probabilmente, ci troveremo a commentare ulteriori interventi simili a quello oggetto del presente contributo, soprattutto in ragione della **acclarata impossibilità di godere delle agevolazioni fiscali e lavoristiche riservate allo sport dilettantistico per le discipline non inserite in elenco** e per **quei soggetti che non dovessero riuscire a mantenere /o ottenere l'iscrizione** nel Registro Nazionale del CONI in ragione delle attività praticate in quanto escluse dalla lista.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

